

*Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza
2026 – 2028*

Sommario

1. PREMESSA	1
2. LA CONSOB – FUNZIONI E STRUTTURA	1
3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E I SOGGETTI COINVOLTI	3
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	4
4.1 Il contesto esterno	5
4.2 Il contesto interno	7
4.2.1 La mappatura dei processi	7
4.2.2 Procedimenti ex lege n. 241/1990	7
4.3 Gli eventi rischiosi	7
4.4 La valutazione del rischio corruttivo	8
4.5 Il monitoraggio	10
5. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO – LE MISURE “GENERALI” E LE MISURE “SPECIFICHE”	10
5.1 Le misure “generali”	10
5.1.1 Trasparenza e accesso civico	10
5.1.1.1 Trasparenza	10
5.1.1.2 Accesso civico	11
5.1.1.3 Trasparenza, accessi e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	11
5.1.2 Codice di Comportamento	12
5.1.3 Rotazione del personale	13
5.1.4 Astensione in caso di conflitto di interessi	14
5.1.5 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	15
5.1.6 Svolgimento incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	17
5.1.7 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	17
5.1.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	18
5.1.9 Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	18
5.1.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)	19
5.1.11 Formazione	19
5.1.12 Patti di integrità	20
5.1.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	20
5.2 Le misure “specifiche”	23
5.3 L’area dei contratti pubblici	25
6. PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2026-2028	29
7. ALLEGATI TECNICI	31

1. Premessa

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per il triennio 2026-2028 (PTPCT) è coerente rispetto alle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2024 del PNA 2022 e nello schema di PNA 2025 approvato dal Consiglio di Anac dell’11 novembre 2025.

Il PTPCT della Consob intende rafforzare e diffondere la cultura della legalità e, in linea con i fini istituzionali, perseguire comportamenti improntati alla correttezza e alla trasparenza dell’azione amministrativa, mediante il perseguimento di tre macro-obiettivi:

1. ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;
2. aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole al fenomeno corruttivo, in quanto ispirato ai principi dell’etica, dell’integrità, dell’imparzialità e della trasparenza.

Il perseguimento di tali obiettivi tiene conto dei presidi già esistenti, rivenienti dal contesto normativo e organizzativo della Consob, come delineato dalla sua legge istitutiva, dal Testo Unico della Finanza, dai Regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento e la disciplina del personale, dai Codici etici e dalle procedure, anche informatiche; ciò considerando, altresì, le linee di indirizzo e gli obiettivi delineati dalla Commissione nel Piano strategico triennale dell’Istituto (cfr., da ultimo, il [Piano Strategico della Consob 2025-2027](#)).

Il Piano è destinato a dipendenti e soggetti che a vario titolo svolgono attività presso la Consob ed è reso pubblico affinché ne abbiano conoscenza tutti gli *stakeholder* (portatori d’interesse) interni ed esterni. Ai fini di un più ampio coinvolgimento di questi ultimi si segnala che i cittadini e tutte le associazioni e/o organizzazioni portatrici di interessi collettivi possono presentare proposte e/o osservazioni, mediante *mail*, all’indirizzo di posta elettronica “rpct@consob.it”.

2. La Consob – funzioni e struttura

La Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - è l’Autorità amministrativa indipendente preposta alla vigilanza nel settore del mercato finanziario, a salvaguardia di valori costituzionalmente protetti (artt. 41 e 47, comma 1, Cost.). Istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, la Consob ha assunto pienamente lo *status* di Autorità amministrativa indipendente con la legge n. 281 del 4 giugno 1985, che ha riconosciuto ad essa personalità giuridica di diritto pubblico ed un’ampia autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

Le sue finalità istituzionali sono delineate dalla legge istitutiva e codificate nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*», c.d. “Testo Unico della Finanza”), e si inscrivono nel quadro normativo eurounitario della disciplina dei mercati finanziari, ove la Consob riveste il ruolo di Autorità nazionale di vigilanza del settore.

La Consob è l’organo di controllo del mercato finanziario italiano e i suoi compiti sono: verificare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario; tutelare gli investitori; garantire l’osservanza delle norme in materia finanziaria; vigilare per prevenire e, ove occorra, sanzionare eventuali comportamenti scorretti; esercitare i poteri attribuiti dalla legge, affinché siano messe a disposizione dei risparmiatori le informazioni necessarie per poter effettuare scelte di investimento consapevoli; operare per garantire la massima efficienza delle contrattazioni, assicurando la qualità dei prezzi nonché l’efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi sui mercati regolamentati.

La legge n. 216/1974, sopra citata, conferisce alla Consob la potestà di disciplinare, con propri regolamenti, l’organizzazione e il funzionamento interni¹, il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere², nonché la gestione delle proprie spese³, al cui finanziamento concorrono in via esclusiva i soggetti vigilati, tramite contribuzioni annuali (art. 40, legge 23 dicembre 1994, n. 724). L’adozione di tali regolamenti e le successive modifiche sono sottoposti a controllo di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che li rende esecutivi con proprio decreto. È, inoltre, previsto il controllo della Corte dei Conti sul rendiconto annuale della gestione finanziaria.

La struttura organizzativa dell’Autorità è stata oggetto di un significativo processo di riorganizzazione interna. Dal primo ottobre 2024 ha preso avvio un assetto organizzativo finalizzato ad una serie di obiettivi, tra i quali quello di migliorare l’efficienza dell’Istituto e renderlo più aderente all’evoluzione e alle strutture dei mercati alla luce dei processi in corso di digitalizzazione e disintermediazione, dell’impiego crescente di applicazioni di intelligenza artificiale, della transizione verso lo sviluppo sostenibile nonché del progressivo ampliamento delle competenze dell’Autorità.⁴


Si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica dell’attuale assetto organizzativo:

¹ Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato dalla Consob con deliberazione n. 8674 del 17 novembre 1994 e successivamente modificato con delibere n. 13195 dell’11 luglio 2001, n. 15551 dell’11 settembre 2006, n. 17682 del 1° marzo 2011, n. 17912 del 1° settembre 2011, n. 18503 del 20 marzo 2013, n. 18591 del 26 giugno 2013 e n. 23202 del 12 luglio 2024).

² Regolamento del personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020 e successivamente modificato con delibere nn. 22313 del 27 aprile 2022, 22398 del 13 luglio 2022, 22502 del 3 novembre 2022, 22807 dell’11 settembre 2023, 22916 del 6 dicembre 2023, 23602 del 12 giugno 2025 e 23663 del 4 settembre 2025. Cfr., altresì, Codice etico del personale della Consob. Mette conto ricordare, per completezza, che il personale della Consob rientra tra le categorie di dipendenti che, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, «restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti».

³ Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013, e successivamente modificato con delibera n. 20991 del 5 luglio 2019).

⁴ Al riguardo, la delibera n. 23203 del 10 luglio 2024 dispone: «la precisa identificazione di compiti e responsabilità; la maggiore efficienza (attraverso la riduzione di linee di riporto, duplicazioni e frazionamenti e il contenimento dei costi); la progressiva attivazione di soluzioni di intelligenza artificiale; la visione integrata dei processi e delle attività; il potenziamento della vigilanza risk-based; l’identificazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi».



3. Il processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e i soggetti coinvolti

Il processo di adozione del PTPCT della Consob prevede il coinvolgimento di tutte le Unità Organizzative “owner” dei processi e sottoprocessi nei quali si articolano le attività dell’Istituto.

Attraverso il supporto dei referenti di ciascuna Unità organizzativa, è stato possibile raccogliere le informazioni necessarie alla creazione di un sistema di prevenzione capillare ed efficace, costruito su misura rispetto alle specificità di ciascun processo. L’attività di valutazione del rischio e di individuazione delle misure a presidio dello stesso è stata realizzata dal personale delle Unità Organizzative *owner*, con l’ausilio dei rispettivi referenti e dei componenti del Servizio Compliance di supporto al RPCT.

A seguito del citato processo di revisione organizzativa, ad ottobre 2024 è stato istituito il Servizio Compliance, a diretto riporto della Commissione, con la funzione di assicurare, “*lo svolgimento delle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consob*”; “*delle funzioni del Responsabile per la protezione dei dati personali della Consob; e dei “controlli di conformità e rispetto di normativa, policies e codici interni*”.

Il PTPCT, quale strumento di programmazione triennale “*rolling*”, comporta un’attività annuale di aggiornamento, da effettuare al fine di dare conto di quanto accaduto nel corso dell’anno in tema di prevenzione della corruzione e per consentire di attualizzare quanto già programmato, estendendo la pianificazione anche all’anno successivo.

Il Piano viene portato annualmente all'esame della Commissione. Esso è corredata da uno specifico allegato, che espone nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio dei processi dell'Istituto, suddivisi per Unità Organizzativa.

Ciò rilevato, la strategia di prevenzione della corruzione in Consob prevede sinergie e collaborazione tra una pluralità di soggetti, nei termini di seguito esposti:

- 1) La Commissione, quale “Autorità di indirizzo politico-amministrativo”, per le finalità di cui alla legge n. 190/2012;
- 2) Il RPCT, individuato dalla Commissione nella persona della dottorella Antonella Nibaldi ([delibera n. 23429 del 19 febbraio 2025](#)), con decorrenza dell’incarico dal 24 febbraio 2025, mentre il soggetto designato come “sostituto” del RPCT è il Segretario generale;
- 3) I referenti, dipendenti designati da ciascuna unità organizzativa dell’Istituto, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi riceva adeguati elementi e riscontri sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione, e supportano il Responsabile nel costante monitoraggio sull’attività svolta ai fini dell’attuazione del PTPCT;
- 4) I responsabili della elaborazione e trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione, espressamente indicati nell’**Allegato B** del PTPCT, che individuano le informazioni da pubblicare e le trasmettono all’unità deputata alla effettiva pubblicazione monitorandone l’avvenuta pubblicazione;
- 5) I dirigenti, da identificare in ambito Consob nei responsabili di unità organizzativa, ciascuno per l’area di competenza che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei referenti, partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione;
- 6) I dipendenti della Consob, che partecipano al processo di gestione del rischio, con particolare riferimento a un attivo coinvolgimento nel processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi e sottoprocessi, alla definizione delle misure di prevenzione e in sede di attuazione delle misure;
- 7) I consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione che osservano le misure contenute nel PTPCT, conformano il proprio comportamento alle disposizioni disciplinanti il personale della Consob e segnalano eventuali situazioni di illecito;
- 8) Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, individuato nel Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Contratti, incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante.

4. La gestione del rischio corruttivo

La redazione del PTPCT, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, si ispira ai principi di *risk management* o *gestione del rischio* per individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui l’Amministrazione è potenzialmente esposta e per individuare misure di correzione e prevenzione dedicate e adeguate al proprio contesto operativo.

In linea generale, quindi, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere mirato:

- all'individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulle attività, generando conseguenze di varia natura;
- all'identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo. Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 l'ANAC ha elaborato precise indicazioni metodologiche (cfr. Allegato 1 al PNA 2019) che forniscono l'approccio per l'identificazione, valutazione e gestione dei rischi.

Le fasi nelle quali si articola il processo di gestione sono:

- analisi del contesto esterno ed interno;
- identificazione degli eventi rischiosi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività poste in essere dall'organizzazione;
- analisi e valutazione del rischio, prendendo in considerazione una pluralità di variabili esterne ed interne (fattori abilitanti e *key risk indicator*)⁵;
- identificazione delle modalità più opportune di trattamento del rischio attraverso misure, sia di carattere generale che specifico, atte a ridurre l'esposizione al rischio corruttivo.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio risponde a tre requisiti:

1. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. sostenibilità economica e organizzativa della misura stessa;
3. adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

4.1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente, nel quale l'Autorità opera, possano incidere sul verificarsi di fenomeni corruttivi. Per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, la Consob si muove in un contesto molto esteso – non limitato all'ambito nazionale - sia per quanto riguarda i soggetti vigilati e regolati, sia per ciò che attiene all'oggetto delle attività.

Il contesto esterno di riferimento della Consob può essere così individuato:

- soggetti con i quali essa interagisce per lo svolgimento della sua attività di vigilanza (a titolo esemplificativo, le imprese di investimento, le società quotate, gli operatori del mercato);
- *stakeholder*, intesi come i soggetti che contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale;

⁵ Al riguardo, si precisa che, con le *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"* dell'allegato n. 1 al PNA 2019, l'ANAC ha prescritto di abbandonare la metodologia a suo tempo indicata nell'Allegato 5 al PNA 2013 (più di tipo quantitativo), a favore di *"un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza"*. In particolare, nell'approccio qualitativo *"l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni [che ...], anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici"* ricorrendo, per la formulazione di un giudizio sintetico sul rischio, all'applicazione di una scala di misurazione ordinale.

- associazioni di categoria dei soggetti vigilati con le quali la Consob si rapporta, sia nell’ambito dell’attività di interpretazione della normativa di settore, sia in sede di consultazione finalizzata alla predisposizione della normativa secondaria⁶;
- privati (investitori/risparmiatori) i quali, singolarmente ovvero in forma associata (ad esempio, mediante associazioni di tutela dei consumatori e dei risparmiatori), possono, tra le altre cose, trasmettere esposti/segnalazioni nelle varie materie di competenza;
- il Parlamento (mediante partecipazione alle audizioni in caso di approfondimento di specifici temi) e il Governo, in particolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze⁷;
- magistratura penale e Guardia di Finanza: con la prima, oltre a segnalare ipotesi di reato emergenti dalla propria attività di vigilanza (art. 331, c.p.p.), ha frequenti rapporti di collaborazione in relazione ad indagini penali riguardanti soggetti vigilati; con la seconda, ha rapporti finalizzati allo svolgimento delle indagini previste dal Testo Unico della Finanza⁸, disciplinati da apposito protocollo d’intesa;
- Autorità di vigilanza del settore, sia nazionali (in primo luogo, la Banca d’Italia, anche mediante appositi protocolli d’intesa) sia internazionali (anche mediante accordi di cooperazione)⁹;
- il Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI), istituito presso la Consob con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018, che si riunisce periodicamente e costituisce una sede permanente di confronto e dialogo tra i soggetti interessati. L’elenco dei componenti del COMI è pubblicato sul sito Consob al seguente link: <https://www.consob.it/it/web/area-pubblica/componenti-comi>;
- Il Comitato per le politiche macroprudenziali istituito con il D.lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023 al quale partecipano le diverse Autorità coinvolte nella tutela della stabilità del sistema finanziario nazionale;
- Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, cui la Consob, tramite suoi esponenti, è parte, istituito presso il MEF, con il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione¹⁰.

⁶ Vedi, al riguardo, l’art. 23 della legge n. 262/2005 (c.d. legge sul risparmio).

⁷ L’attività svolta dalla CONSOB in tutti i settori istituzionali è riportata nella Relazione che, ai sensi dell’art. 1/1, comma 13, della legge n. 216/1974, la Commissione trasmette al Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e che concerne l’attività svolta, le questioni in corso e gli indirizzi e linee programmatiche che l’Istituto intende seguire. Detta Relazione viene trasmessa dal Ministro al Parlamento, entro il 31 maggio successivo, con le proprie eventuali valutazioni ed è oggetto di presentazione al pubblico nell’ambito di un incontro annuale.

⁸ Cfr. art. 22 l. n. 262/2005 e art. 187-octies d.lgs. n. 58/1998.

⁹ Cfr., sul punto, art. 4, d.lgs n. 58/1998. Nel contesto europeo ed internazionale, la Consob partecipa, insieme con altre Autorità nazionali (segnatamente con la Banca d’Italia, con cui la Consob svolge, in via paritetica, funzioni di vigilanza regolamentare, ispettiva, informativa sugli intermediari finanziari) e organismi sovranazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari, aventi sede negli Stati membri dell’Unione Europea: a) alla AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con Regolamento UE n. 1095/2010 (denominata, in ambito internazionale, *European Securities and Markets Authority, ESMA*), che è l’Autorità di riferimento dell’Unione Europea per la regolazione e, in taluni ambiti, la vigilanza diretta dei mercati finanziari; b) alla IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*), di cui fanno parte attualmente le Autorità di controllo dei mercati finanziari di oltre 100 Paesi; c) al CEAOB (*Committee of European Auditing Oversight Bodies*), istituito in ambito europeo al fine di realizzare, mediante la cooperazione tra le Autorità nazionali di vigilanza competenti, l’efficace ed uniforme applicazione della normativa europea in materia di revisione contabile, e aderisce, in veste di membro fondatore; d) all’IFIAR (*International Forum of Independent Audit Regulators*), organismo la cui attività è diretta a facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze in tema di vigilanza sui revisori e a promuovere la collaborazione tra gli organismi competenti in materia.

¹⁰ D.M. 3 agosto 2017, in attuazione dell’art. 24 bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*”.

4.2 Il contesto interno

4.2.1 La mappatura dei processi

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti connessi alla gestione dei processi e sottoprocessi di competenza dell’Istituto, i quali sono strettamente legati alla struttura organizzativa della Consob e sono definiti dalle strutture organizzative preposte. Il censimento di tutti i processi e sottoprocessi consente di effettuare un’analisi dettagliata dell’intera organizzazione. Il prodotto del censimento consiste nella “Mappa dei processi”.

La mappa è da considerarsi una sorta di “*work in progress*” permanente, essendo necessario che essa sia tenuta costantemente aggiornata in relazione a sopravvenute modifiche normative o di assetto interno, che incidano sulla struttura dei processi e sottoprocessi lavorativi dell’Istituto.

La mappa dei processi dell’Istituto allegata al presente Piano (cfr. **Allegato A¹¹**) è quella in essere al 10 dicembre 2025. La revisione organizzativa dell’Istituto, che ha preso avvio dal 1° ottobre 2024, ha richiesto la riconsiderazione complessiva della nuova mappa dei processi e del relativo rischio corruttivo in linea con la nuova struttura dell’Istituto.

4.2.2 Procedimenti ex lege n. 241/1990

In base all’art. 24, commi 1 e 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sulla tutela del risparmio), la Consob disciplina, con proprio regolamento, l’applicazione dei principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi, recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti amministrativi di propria competenza. Inoltre, la citata legge n. 241/90, all’art. 2, comma 5, prevede l’obbligo per le Autorità di vigilanza di stabilire in conformità ai propri ordinamenti i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.

In attuazione di quanto sopra, la Consob ha adottato il proprio regolamento con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 (e successivamente modificato con delibera n. 18628 del 31 luglio 2013, di seguito il “regolamento 241”). Nel 2023, in considerazione delle modifiche che hanno interessato la legge n. 241/1990 e dei molteplici interventi di riforma della normativa nei settori di riferimento della Consob, l’Istituto ha completato un processo di revisione del suddetto regolamento, con la adozione della delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023.

4.3 Gli eventi rischiosi

Con riferimento alla mappa dei processi dell’Istituto, nell’ambito della gestione del rischio corruttivo si è proceduto ad individuare, in relazione a ciascun processo e sottoprocesso, gli eventi rischiosi, ossia quei comportamenti o fatti tramite i quali si concretizza il rischio corruttivo.

11 L’Allegato A è suddiviso per unità organizzative al fine di una più fruibile consultazione.

Tale identificazione richiede il coinvolgimento delle strutture competenti insieme al RPCT e ai componenti del Servizio Compliance che gli forniscono supporto operativo. Nel corso del tempo è stato possibile individuare alcune potenziali tipologie di eventi rischiosi che caratterizzano l'attività dell'Istituto.

Preliminarmente alla definizione degli eventi rischiosi, è stata effettuata l'analisi dei fattori abilitanti, ossia quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi degli eventi corruttivi.

4.4 La valutazione del rischio corruttivo

A seguito dell'emanazione delle “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” dell’allegato n. 1 al PNA 2019 - con le quali l’ANAC ha prescritto di abbandonare la metodologia a suo tempo indicata nell’Allegato 5 al PNA 2013 a favore di “*un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza*” - si è reso necessario ripensare la strategia di valutazione precedentemente adottata, rendendola coerente con le nuove indicazioni. Ciò ha comportato la necessità di ricorrere, per la formulazione di un giudizio sintetico sul rischio, all’applicazione di una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso), nonché di individuare i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi da tradurre operativamente, come suggerito dal citato Allegato A, in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire elementi segnaletici del livello di esposizione al rischio del singolo processo e sottoprocesso.

La Consob si è dotata nel tempo di misure, volte principalmente a migliorare l’efficienza e l’efficacia della sua azione e idonee a produrre significativi effetti anche in termini di mitigazione del rischio corruttivo, per la loro idoneità a fronteggiare i fattori abilitanti degli eventi rischiosi. Questo ha comportato, a livello complessivo, la rilevazione di un grado di rischio associato ai processi e sottoprocessi dell’Istituto basso o medio, dovuta proprio al fatto che il rischio considerato non è un rischio *ex ante*, legato esclusivamente alla natura del processo/sottoprocesso, ma un “rischio residuo”, ossia al netto degli effetti di mitigazione operati dalle misure di trattazione del rischio già esistenti. Alla data del 31 dicembre 2025 dei 273 sottoprocessi osservati nell’ambito dei 102 processi n. 259, pari al 95% circa, sono risultati a rischio residuo basso e n.14, pari al 5% circa, a rischio residuo medio, confermando sostanzialmente gli esiti relativi al precedente anno.

Utilizzando come indicatori di rischio quelli esemplificati dal PNA, i processi e sottoprocessi sono stati valutati sulla base dei seguenti elementi:

- livello di interesse “esterno” (la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio);
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato);

- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato (se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono più facilmente attuabili gli eventi corruttivi);
- opacità del processo decisionale (l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio);
- grado di attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi).

Le informazioni sono state rilevate attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative *owner* del processo e sottoprocesso (c.d. *self assessment*). Detta attività ha comportato il coinvolgimento attivo di tutte le strutture dell'Istituto.

Per ogni processo e sottoprocesso si è, quindi, proceduto alla valutazione dei criteri sopra illustrati, applicando una scala di misurazione, come detto, ordinale (alto, medio, basso). Ogni misurazione è stata, altresì, adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Gli esiti di tali valutazioni sono riportati nell'**Allegato A** - Gestione del rischio.

Si precisa che, nel procedere alla pubblicazione del citato **Allegato A** - Gestione del rischio nell'apposita sezione dell'Autorità trasparente nel sito *internet* della Consob, sono omissate alcune informazioni relative ai processi e sottoprocessi afferenti alle aree di svolgimento di attività di vigilanza (segnatamente, quelle presenti nelle colonne recanti informazioni sui fattori abilitanti il rischio corruttivo e sulle misure specifiche adottate per la sua mitigazione), in quanto contenenti informazioni relative alle puntuali modalità di esercizio della vigilanza della Consob. Si ritiene che una scelta prudentiale rispetto alla ostensione di informazioni afferenti attività *core* dell'Istituto trovi fondamento e giustificazione nel ruolo assegnato alla Consob nell'ordinamento nazionale e sovranazionale (cfr. quanto ampiamente indicato *supra*) e nelle norme che ne disciplinano l'attività, vincolata al rispetto del segreto d'ufficio (art. 4, co. 10, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)¹². La scelta, appena sopra descritta, trova conforto anche negli orientamenti espressi dall'ANAC nelle Linee Guida “*recanti indicazioni operative ai fini della determinazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*” (delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).

¹² Secondo questa disposizione “*tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente*”.

4.5 Il monitoraggio

Il rilascio della mappa dei processi in data 10 dicembre 2025 ha determinato l'effettuazione di un nuovo monitoraggio sulle misure adottate per ciascun processo e sottoprocesso, al fine di accertare l'effettiva applicazione delle misure pianificate e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi, condotto in forma partecipata con tutte le UU.OO. Nel complesso è emerso che le misure presentano un buon grado di attuazione, risultando ben strutturate e recepite dall'Istituto, anche perché per la maggior parte si tratta di misure poste in essere in modo strutturale e continuativo nell'ambito dell'Istituto per le quali gli esiti dei monitoraggi passati avevano già evidenziato l'adeguatezza della programmazione definita a monte.

5. Interventi per la riduzione del rischio – le misure “generali” e le misure “specifiche”

Ai fini della prevenzione della corruzione devono essere implementate, come disposto dal PNA, apposite misure in grado di mitigare l'esposizione al rischio di corruzione di ciascun processo e sottoprocesso.

Si distinguono due tipologie di misure:

- le misure “generali”, applicabili in maniera trasversale ad ogni processo/sottoprocesso, tra le quali figurano la trasparenza, l'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- le misure “specifiche”, che incidono sui rischi di specifici processi/sottoprocessi.

5.1 Le misure “generali”

5.1.1 Trasparenza e accesso civico

5.1.1.1 Trasparenza

Il sito istituzionale della Consob fornisce informativa al pubblico (soggetti vigilati, risparmiatori, altre istituzioni, italiane ed estere) circa l'attività svolta.

Anche il 2025 ha visto l'aggiornamento puntuale della sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale mediante l'inserimento dei dati richiesti dalla normativa, nel rispetto delle scadenze previste dalla legge e in linea con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC (cfr. **Allegato B** – “Elenco degli obblighi di pubblicazione”). Al riguardo l'ANAC con delibera n. 495 del 25 settembre 2024, come modificata con delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, ha previsto tre nuovi schemi standard di pubblicazione in vigore dal 22 gennaio 2026 (vedi infra paragrafo 6) attinenti alle aree “Pagamenti”, “Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni” e “Controlli sull'Organizzazione e sull'attività dell'amministrazione”. Con delibera n. 497 sempre del 3 dicembre 2025 l'ANAC ha poi approvato 5 nuovi schemi per la pubblicazione dei dati nella sezione Autorità Trasparente dei siti

internet con un periodo di 12 mesi per la loro sperimentazione che si riferiscono agli ambiti dei “Soggetti titolari di incarichi politici, amministrativi o dirigenziali”, “Incarichi assegnati in società controllate”, “Amministratori o esperti designati da autorità giurisdizionali o amministrative”, “Tempi di pagamento delle amministrazioni” e “Trasparenza nell’ambito del servizio sanitario nazionale”.

Si conferma, per il triennio di vigenza del presente Piano, il monitoraggio periodico da parte del RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione nella predetta Sezione.

In particolare, il monitoraggio sulla trasparenza è stato svolto ai fini dell’attestazione sulle specifiche categorie di dati individuate annualmente dall’ANAC (cfr., per l’anno 2025, la delibera n. 192/2025) ed effettuato attraverso l’applicativo web messo a disposizione dall’Autorità sul proprio portale istituzionale. Esso ha permesso di documentare - mediante specifica scheda - le verifiche, effettuate dal RPCT, sulla sezione «*Autorità trasparente*», circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione per l’anno 2024 (sui dati al 30.5.2025) e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

5.1.1.2 Accesso civico

L’istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto con il d.lgs. n. 97 del 2016 nell’ambito della citata “apertura” della pubblica amministrazione ai cittadini, attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

Nel 2025 è stato aggiornato il registro delle richieste di accesso civico, nonché il registro delle richieste di accesso documentale, ricevute ai sensi della legge n. 241/1990.

Nel corso dell’anno sono pervenute 5 richieste di accesso civico generalizzato, di cui 4 attinenti ad attività istituzionale e 1 in materia di personale nonché un caso di riesame pervenuto al RPCT nel corso del 2025, la cui risposta fornita è stata nel senso di precisare che la richiesta concerneva documenti inesistenti presso l’amministrazione.

È inoltre pervenuta una richiesta di accesso civico semplice attinente ad informazioni che erano comunque presenti sul sito internet nella sezione Autorità Trasparente.

5.1.1.3 Trasparenza, accessi e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

La materia della trasparenza e dell’accesso civico presenta interconnessioni con la normativa in materia di trattamento dei dati personali, come modificata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). Infatti, l’accessibilità totale agli atti e alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni - che garantisce, come previsto dal

d.lgs. n. 33/2013, un controllo diffuso dell'esercizio del potere pubblico - deve, tuttavia, tenere conto della necessità di assicurare una proporzionata protezione delle informazioni personali.

Il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Inoltre, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza deve avvenire nel rispetto del GDPR. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In conformità al provvedimento n. 329 del 20 maggio 2024 del Garante Privacy, la Consob ha inserito sul proprio sito istituzionale un apposito disclaimer teso a difendere i dati personali pubblicati online dal *web scraping*, la raccolta indiscriminata di dati personali su internet, effettuata, da terzi, con lo scopo di addestrare i modelli di Intelligenza artificiale generativa (IAG).

5.1.2 Codice Etico e altre regole

La legge istitutiva della Consob prescrive, per i componenti della Commissione, l'osservanza di incompatibilità, pena la decadenza dall'ufficio. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998, pure già richiamato, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. Si tratta di un obbligo imposto, in primo luogo, alla Commissione ed ai suoi componenti.

La Commissione si è, inoltre, da tempo dotata di un "*Codice Etico per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*", (adottato con delibera n. 17444 del 4 agosto 2010) che definisce direttive di comportamento e stabilisce regole deontologiche per i componenti del Collegio. Il testo, che si compone di dieci articoli, indica i principi generali cui si attengono i membri della Commissione nell'assolvimento dei relativi compiti (art. 2), con specifico riguardo all'indipendenza e alla neutralità (art. 3), all'integrità (art. 4) ed alla riservatezza (art. 6). Particolare rilievo riveste nel codice la gestione dei conflitti d'interesse, anche solo apparenti (art. 5); è prevista l'osservanza di tali prescrizioni anche per il primo anno successivo alla cessazione del mandato dei componenti la Commissione (art. 7). È prevista, inoltre, la figura del Garante etico (art. 8) che ha il compito di fornire pareri sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni del codice. Il Garante può avvalersi del supporto tecnico del "nucleo di valutazione", costituito all'interno dell'Istituto e previsto dallo stesso codice (art. 9).

Anche il personale in servizio presso la Consob (pure vincolato dalla legge istitutiva al rispetto di rigorosi vincoli di incompatibilità come già ricordato nello stesso par. 2) è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio, imposto in termini generali dall'art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 58/1998, che estende il suddetto obbligo ai consulenti ed agli esperti di cui la Consob si avvale. La legge prescrive, altresì, che i dipendenti che svolgono funzioni di vigilanza riferiscano esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato (art. 4, comma 11, d.lgs. n. 58/1998).

Il quadro è completato, altresì, da disposizioni procedurali interne che disciplinano aspetti rilevanti anche in termini di prevenzione di fenomeni di corruzione (si ha riguardo, in via meramente esemplificativa, alla *“Procedura di segnalazione di situazioni di conflitto di interessi”* e a quella in materia di adempimento degli obblighi di pubblicazione).

In virtù di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del Dpr n. 62/2013, aggiornato con Dpr 13 giugno 2023, n. 81, le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici non trovano diretta applicazione nei confronti del c.d. “personale in regime di diritto pubblico” tra cui rientrano, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, anche i dipendenti della Consob. Invero, dette previsioni *“costituiscono principi di comportamento [...] in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”*. Ciò, come osservato dall'ANAC, in ragione della peculiarità delle funzioni svolte dai soggetti pubblici cui appartiene il predetto personale (ANAC, PNA 2019, pag. 43).

5.1.3 Rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è misura di prevenzione della corruzione introdotta dalla legge n. 190/2012 - art. 1, comma 4, lett. e), comma 5 lett. b) e comma 10, lett. b - e individuata dal PNA, sin dalla versione adottata con delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013.

Viene fatta distinzione tra la rotazione ordinaria e il diverso istituto della rotazione straordinaria, prevista dal d.lgs. n. 165/2001 (art. 16, co. 1, lett. l-*quater*) come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi (ossia nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva).

Ciò premesso, è confermata la funzione preventiva della misura organizzativa, *“finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”*.

Il PNA 2019 ha dedicato ampio spazio al tema. Una trattazione specifica è poi contenuta nell'Allegato 2 al suddetto PNA, sotto il titolo *“La rotazione ‘ordinaria’ del personale”*. Si evidenzia che l'art. 2 del d.l. n. 95 del 1974 (conv. dalla l. n. 216/1974) prevede che *“il trattamento giuridico ed economico (...) e l'ordinamento delle carriere”* per il personale della Consob *“sono stabiliti”* da apposito regolamento *“in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione”*.

Il nuovo Regolamento del Personale della Consob (in vigore dal 1° luglio 2021), nel recepire la riforma dell'ordinamento delle carriere adottata nel 2016 dalla Banca d'Italia, da un lato, ha introdotto la temporaneità per gli incarichi di responsabilità organizzativa (con ciò, tra l'altro, favorendo la rotazione del personale sulle posizioni oggetto di nuovo incarico, mediante un sistema di *vacancy* per le posizioni di vice responsabile di divisione, di responsabile di servizio e di ufficio) e, dall'altro, ha previsto un analogo sistema (denominato *job posting*) per le posizioni cui non corrisponde l'assunzione di responsabilità organizzativa. Nel corso del 2025 è proseguita la rotazione del personale avviata nel 2024 con la conclusione di sei *vacancy* avviate nel 2024 e l'avvio di tre nuove a cui seguiranno quelle direttamente funzionali alla rotazione degli incarichi di responsabilità di ufficio che siano in essere da più di sei anni, in applicazione del principio di temporaneità degli stessi.

Nell'anno 2025, come per il precedente anno 2024, la rotazione del personale è stata realizzata, inoltre, dando corso a procedure di *job posting*, per posizioni cui non corrisponde l'assunzione di responsabilità organizzativa.

Un cenno a parte merita, poi, l'istituto della cd. "rotazione straordinaria", prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-*quater* del d.lgs. n. 165/2001, *"come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi"*, adottata *"in una fase del tutto iniziale del procedimento penale"*; la norma *de qua* prevede la rotazione *"del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*. L'ANAC, sul punto, ha adottato la delibera 215/2019, recante *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001"*.

La disposizione in discorso, prevista per i dipendenti il cui rapporto di pubblico impiego è disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 165/2001, non trova diretta applicazione nei confronti del c.d. "personale in regime di diritto pubblico", cui appartengono anche i dipendenti della Consob (art. 3, co. 1, dello stesso d.lgs. n. 165/2001).

Nondimeno, il Regolamento del personale della Consob prevede, per condotte di tipo corruttivo, norme a presidio dell'Istituto nel caso di dipendenti sottoposti a procedimenti penali.

5.1.4 Astensione in caso di conflitto di interessi

Si è già detto delle specifiche incompatibilità previste dalla legge istitutiva per i Componenti del Collegio, oltre che della regolamentazione relativa alle ipotesi di astensione in caso di conflitto di interessi, anche apparente, per essi contenuta nel relativo Codice Etico.

Con riferimento ai dipendenti della Consob, alle già richiamate disposizioni contenute nella legge istitutiva e nel Regolamento del Personale, improntate a scongiurare lo svolgimento di attività incompatibili con gli interessi dell'Amministrazione, si aggiungono quelle del Codice Etico per il personale. Quest'ultimo prevede che *"il dipendente evita qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse"* e che, in ogni caso, *"situazioni di potenziale conflitto d'interesse vengono portate a conoscenza dei diretti superiori"*, altresì disponendo la continuazione dei doveri in materia anche nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di impiego con la Consob.

A queste disposizioni si aggiungono poi, ancora più analiticamente, le sopra richiamate regole inserite nella “*Procedura di segnalazione di situazioni di conflitto di interessi*”, adottata con Ordine di servizio 24/2014 in data 16 luglio 2014.

Con specifico riferimento all’ambito dei contratti pubblici, si segnala che il tema del conflitto d’interessi è attualmente disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che ha dettato disposizioni ispirate al principio della fiducia e finalizzate a preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, tali per cui “[...] la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro” e “il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione”.

Alla luce delle suddette disposizioni, pertanto, il personale preposto al ciclo degli acquisti che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi contemplate nel comma 1 di detto articolo 16 del d.lgs. 36/2023 deve darne comunicazione alla Stazione Appaltante ed astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione. È, comunque, richiesta dagli Uffici preposti al ciclo degli acquisti, all’atto della adozione della decisione di contrarre, una specifica dichiarazione sull’assenza di conflitto di interessi ai R.U.P. ed ai Responsabili di fase ove nominati. Ai sensi dell’art. 93, commi 5 e 7, del d.lgs. 36/2023 debbono essere, altresì, sempre acquisite specifiche dichiarazioni da parte dei componenti di commissioni giudicatrici e seggi di gara circa l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi di cui al citato art. 16 del d.lgs. 36/2023 nonché circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità contemplate nel citato comma 5 dell’art. 93 del decreto medesimo.

5.1.5 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

In attuazione della legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV) ha identificato sia le ipotesi di inconfieribilità degli incarichi dirigenziali (in caso di pregresso svolgimento di determinate attività o incarichi e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l’incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione), sia le ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi).

Secondo le definizioni contenute nell’art. 1 del predetto d.lgs. n. 39/2013 si intende per “inconfieribilità” la preclusione, permanente o temporanea, di conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ovvero abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o, ancora, abbiano svolto attività professionali in favore di questi ultimi, o, infine, siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 39/2013).

Diversamente, per incompatibilità si intende l'obbligo, per il soggetto cui è stato conferito l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 39/2013).

L'accertamento dell'esistenza di situazioni di inconferibilità dopo l'affidamento dell'incarico non lascia la possibilità di risolvere diversamente la situazione, se non facendo ricorso alla rimozione dall'incarico stesso per il soggetto interessato. Diversamente, la situazione di incompatibilità può essere sanata mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge tra loro incompatibili.

Ciò premesso in termini generali e venendo alla prima delle ipotesi di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 (e, cioè, l'inconferibilità per il caso di condanna penale - art. 3, del d.lgs. n. 39/2013), il Regolamento del Personale della Consob prevede la sospensione, in via cautelare, dal servizio e dalla retribuzione nei confronti del dipendente sottoposto ad azione penale *«quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave»*. Inoltre, il Regolamento del personale della Consob prevede la destituzione in caso di condanna penale (peraltro, solo se passata in giudicato) subita per reati commessi anche precedentemente all'assunzione, che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio.

Quanto, poi, alla diversa ipotesi di inconferibilità connessa allo svolgimento di precedenti incarichi o attività, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 39/2013, in astratto applicabile anche agli eventuali incarichi che la Commissione intenda conferire a soggetti esterni, provenienti da enti appartenenti al settore regolato dalla Consob, ovvero che, sempre per la Consob, abbiano svolto attività professionale, non va trascurata la circostanza che, come imposto dalla legge istitutiva, l'assunzione del personale avviene con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione.

Al riguardo, peraltro, si fa presente che l'art. 21 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante *“Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”* – c.d. “legge capitali”) ha, tra l'altro, ridotto da due anni ad un anno il c.d. periodo di *“cooling-in”* per tutte le fattispecie contemplate dall'articolo 4, d.lgs. n. 39/2013. È stato anche previsto che il divieto di cui al citato articolo 4, co. 1 non è applicabile *“nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo”* (art. 4, co. 1-bis, d.lgs. n. 39/2013). In merito ANAC con delibera n. 200 del 14 maggio 2025 ha emanato nuovi Orientamenti per chiarire cosa si intenda per incarico di carattere occasionale, non esecutivo o di controllo quali cause esimenti dell'inconferibilità.

In tali ipotesi di esclusione, la norma prevede *“l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.”* In punto, si fa presente che – come già rilevato al

precedente par. 5.1.4 – presso la Consob sono già attualmente previsti presidi procedurali volti a disciplinare specifici comportamenti da assumere nei casi di conflitto di interesse.

5.1.6 Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali

L’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, prevede che “*il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente*”.

La *ratio* della norma, per come innovata, è quella di disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali in capo ad un medesimo soggetto, sia esso dirigente o funzionario, al fine di evitare che l’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l’attività amministrativa verso fini che possono ledere l’interesse pubblico, compromettendone il buon andamento. A tale scopo, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione l’attribuzione di incarichi (anche se a titolo gratuito) e l’amministrazione ha la facoltà di accordare (o meno), previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a svolgere o meno l’incarico in oggetto.

Tutti i dipendenti della Consob, come già ricordato, sono tenuti ad osservare, in costanza del rapporto di lavoro, rigorosi vincoli di “esclusività” previsti dalla legge e specificati dal Regolamento del Personale, oltre che dal codice etico e dalle disposizioni procedurali in materia di conflitto di interessi. Le limitate eccezioni previste dal Regolamento del Personale e la conseguente possibilità di esercizio di attività di carattere “extraistituzionale” (art. 17, Parte I; art. 15, Parte II) sono sottoposte a preventiva autorizzazione e/o ad obblighi di preventiva segnalazione da parte dei dipendenti nei confronti dell’Amministrazione. Le cennate disposizioni, peraltro, declinano la tipologia delle attività ammesse ovvero precluse ai dipendenti, in linea con quanto suggerito dal PNA 2019, per cui la possibilità di svolgere incarichi extra-istituzionali assolve una funzione “*di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente*”.

5.1.7 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

I Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013 disciplinano le situazioni di incompatibilità per le posizioni dirigenziali. In particolare, l’incarico dirigenziale nell’ambito di una amministrazione pubblica è incompatibile con incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico dirigenziale, oppure con lo svolgimento in proprio, da parte

del soggetto incaricato, di attività professionali o, da ultimo, con qualsiasi carica di componente di organi di indirizzo politico.

Se l'inconferibilità non può essere sanata, la situazione di incompatibilità può essere rimossa con la rinuncia, da parte del soggetto interessato, a svolgere uno degli incarichi dichiarati tra loro incompatibili.

Le situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 - che, in termini astratti, potrebbero configurarsi anche nel contesto della Consob - risultano già in buona parte “assorbite” e contemplate nelle fattispecie previste dalla legge istitutiva e dal vigente Regolamento del Personale e sono, altresì, rilevanti sul piano disciplinare.

5.1.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Le regole che disciplinano le restrizioni all’uscita del personale o dei membri degli organi di vertice che esercitano attività professionali nel settore dei mercati finanziari contribuiscono a rafforzare l’indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell’industria nelle attività di supervisione. Allo stesso tempo, come anche rilevato dall’OCSE¹³, un regime di *cooling off period* eccessivamente penalizzante può limitare l’attrattività delle posizioni per esperti nel settore all’interno delle istituzioni pubbliche.

Tenuto conto di quanto sopra, l’art. 21 della l. n. 21/2024 (c.d. “legge capitali”) ha interamente riscritto l’art. 29-bis l. n. 262/2005, disciplinante il c.d. raffreddamento in uscita o *cooling-off* per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d’Italia e dell’IVASS riducendo da due ad un anno il periodo di “raffreddamento in uscita”.

Per inciso si rileva che, lo stesso Codice Etico per i membri della Commissione (art. 7) e quello del personale (art. 7; la cui adozione è precedente a quella dell’art. 29-bis, l. n. 262/2005) avevano previsto una misura simile, per un periodo di un anno.

5.1.9 Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA

La sussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA, non rileva solo in caso di conferimento di incarichi dirigenziali ma, altresì, al momento della formazione di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, così come di commissioni per la scelta del contraente e all’atto dell’assegnazione di funzioni direttive di uffici operanti nelle c.d. aree a rischio a funzionari o ad altri collaboratori. Ciò, fatta salva la successiva pronuncia di assoluzione per lo stesso reato.

¹³ Il riferimento è all’“OECD Capital Market Review of Italy 2020 Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers” https://www.oecd.org/en/publications/oecd-capital-market-review-of-italy-2020_8443f95a-en.html. Con specifico riferimento all’Italia, lo stesso OCSE ha suggerito di rivalutare il regime ritenuto eccessivamente penalizzante suggerendo altresì di prevedere una compensazione economica per il periodo di inattività.

5.1.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

Nel corso del 2023, la normativa in materia di *whistleblowing* è stata profondamente innovata dal d.lgs. 24/2023, che, in attuazione della Direttiva Ue 2019/1937, ha introdotto una disciplina organica in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni con riferimento al contesto lavorativo, modificando sia le “segnalazioni interne” (e, cioè, per quanto d’interesse, quelle effettuate dal dipendente pubblico al RPCT) sia quelle “esterne” (inviate dal dipendente, sia pubblico sia privato, all’ANAC). Particolare enfasi viene attribuita alla necessità di protezione dei dati personali tanto del segnalante, quanto delle altre persone coinvolte nelle segnalazioni, privilegiando, in tale contesto, l’invio di segnalazioni attraverso canali informatici (i.e., piattaforme) che ne consentano la “crittografia”. In Consob il 6 novembre 2024 è entrata in vigore la procedura per la ricezione e gestione - tramite piattaforma informatica *GlobaLeaks* - delle segnalazioni interne.

La segnalazione cd.*whistleblowing* non è anonima, ma assistita da garanzie di riservatezza e tutela, prima fra tutte la c.d. “anonimizzazione” del soggetto che la invia. Ulteriori misure di riservatezza sono previste a garanzia dei soggetti che assistono il segnalante (c.d. facilitatori), nonché delle persone coinvolte nella segnalazione. L’identità del segnalante non viene rivelata di norma al RPCT, né ai soggetti che con questi collaborano nella gestione delle segnalazioni.

La segnalazione può essere effettuata non soltanto dai dipendenti dell’Istituto ma anche da lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Consob che, nell’ambito dell’attività lavorativa svolta, vengano a conoscere le violazioni. A questo scopo, anche i soggetti esterni potenzialmente legittimati all’inoltro di segnalazioni sono informati dell’esistenza della piattaforma.

Oltre al canale di segnalazione interna sopra descritto, è possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna, che ha come destinataria l’ANAC.

Con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, Anac ha approvato le *Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione al fine di garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul *whistleblowing* e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa. Nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi al canale interno di segnalazione, le modalità di effettuazione della segnalazione e le ipotesi sanzionatorie, il gestore e la sua attività, i doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico che privato e la formazione del personale, tutti aspetti sui quali la suddetta procedura Consob appare conforme.

5.1.11 Formazione

La formazione “*in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo*” è una misura di grande rilievo, in quanto consente a tutto il personale di prevenire, gestire o scongiurare il manifestarsi di fenomeni corruttivi anche nel quotidiano svolgersi dell’attività amministrativa.

Nel 2025, oltre alla formazione “ordinaria”, si è dato avvio a un progetto che si fonda sulla necessità di fornire ai dipendenti una modalità di formazione più agile sui temi – tra l’altro – dell’anticorruzione

e della trasparenza. Si tratta di brevi audio, denominati “pillole”, della durata compresa tra i 2 e i 3 minuti, finalizzati a esporre sinteticamente i principi fondamentali degli argomenti di volta in volta trattati. Tali pillole saranno nel corso del 2026 pubblicate sul sito Intranet dell’istituto, con l’opportunità di essere consultate dai dipendenti nei modi e nei tempi ad essi più confacenti. Con tale modalità formativa si intende sensibilizzare il personale su temi indicati, al fine di rafforzare la cultura della legalità nell’azione dell’Istituto stesso.

Inoltre, saranno definiti adeguati percorsi e iniziative formative nei confronti del personale che – a diverso titolo – è coinvolto nei processi di trasparenza al fine di ottemperare puntualmente alle pubblicazioni sul sito internet previste dal d.lgs. n. 33/2013 e con i nuovi schemi ANAC.

5.1.12 Patti di integrità

Tra gli strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione figurano anche i cosiddetti Patti di integrità, previsti dalla l. 190/2012, che ha dato ad essi e ai Protocolli di legalità specifica veste normativa¹⁴.

Detti strumenti sono stati confermati anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito anche Codice dei contratti o Codice), in vigore dall’1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023. Anche il Bando-tipo dell’ANAC n. 1/2023¹⁵, come da ultimo aggiornato con la delibera dell’ANAC n. 365 del 16 settembre 2025, ^{ha} espressamente previsto la possibilità di annoverare il mancato rispetto dei Protocolli di legalità/Patti di integrità tra le cause di esclusione. Parimenti la stipula di Patti di integrità è stata annoverata dall’ANAC - in forza della delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 - nel novero delle misure di prevenzione da adottare.

Si evidenzia, inoltre, che nella fase esecutiva dell’appalto i Patti di integrità esplicano i tipici effetti contrattuali, determinando, in caso di inadempimento, l’esperibilità dei relativi rimedi (risoluzione del contratto, risarcimento del danno), fatta salva l’adozione delle cautele previste dalla normativa vigente ed indicate da ANAC.

¹⁴ Più specificamente, con l’art. 1, comma 17, della predetta l. 190/2012. il legislatore ha disposto che “*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*”, Il d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020., introducendo l’art. 83-bis nell’ambito del d.lgs. 159/2011 (recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”), nel disciplinare i Protocolli di legalità ha introdotto una nuova causa di esclusione o di risoluzione facoltativa, rappresentata dal mancato rispetto di detti Protocolli. Sebbene entrambi gli istituti (Protocolli di legalità e Patti di integrità) richiamati dall’art. 1, comma 17, della l. 190/2012 e nei Bandi-tipo dell’ANAC siano riconducibili al più ampio genus degli accordi, essi, tuttavia, sono contraddistinti da alcune significative differenze. I protocolli di legalità sono stati ricondotti dalla giurisprudenza prevalente nell’alveo degli accordi tra Amministrazioni pubbliche (disciplinati dall’art. 15 della l. 241/1990), stipulati, nello specifico, tra quelle competenti in materia di sicurezza (solitamente le Prefetture - U.T.G) e le Amministrazioni aggiudicatrici, ai fini del contenimento dell’illegalità e del controllo delle opere pubbliche; nell’ambito di tali Protocolli sono concordate apposite clausole di integrità, unitamente all’obbligo per le Amministrazioni stipulanti di recepire nelle proprie procedure di gara. Diversamente, i Patti di integrità - pur essendo qualificabili come accordi aventi ad oggetto, al pari dei Protocolli di legalità, la regolamentazione di comportamenti ispirati ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza - sono documenti contenenti apposite clausole (definite unilateralmente da una Amministrazione/Stazione Appaltante o recepite da precedenti Protocolli di legalità) che, a seguito dell’inserimento tra gli atti di gara, assumono la connotazione di *lex specialis* di gara e, per l’effetto, costituiscono la condizione per la partecipazione alla gara stessa o una causa di esclusione, i cui effetti si verificano in caso di mancata accettazione dell’operatore economico concorrente.

¹⁵ Tale Bando-tipo tipizza la disciplina della “*procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*” ed è, allo stato, l’unico Bando – tipo emanato dall’ANAC successivamente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.

In Consob è stato a suo tempo elaborato dagli uffici amministrativi, un testo *standard* di Patto di integrità. Il predetto documento (i cui contenuti sono periodicamente aggiornati, e viene sottoscritto dal Responsabile della Divisione Finanza ed Amministrazione e dal legale rappresentante di ciascun operatore economico partecipante alle procedure selettive indette dall’Istituto) stabilisce le reciproche obbligazioni delle Parti a “*conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza*”, con la espressa previsione che la sottoscrizione e consegna del medesimo, unitamente all’offerta, è obbligatoria e prevista a pena di esclusione dalla procedura. Tale documento impegna, altresì, l’operatore economico a “*segnalare alla Consob qualsiasi tentativo di turbativa irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto*”.

Dunque, nell’ambito delle procedure selettive indette dalla Consob è inserita nella *lex specialis* una clausola *ad hoc* contenente il riferimento al Patto di Integrità e il vincolo ad attenersi alle relative disposizioni. Inoltre, nella documentazione di ciascuna gara è sancito l’obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l’esclusione dalla gara¹⁶ - di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all’offerta, il Patto di Integrità che, previamente sottoscritto dalla Consob, costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara stessa.

L’obbligo di sottoscrizione del Patto di Integrità è, altresì, inserito nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara con un unico operatore nonché negli affidamenti diretti ed è tradotto anche in inglese per consentirne la sottoscrizione da parte di operatori esteri.

Detto obbligo è, altresì, previsto nell’ambito della documentazione di gara relativa alle procedure acquisitive espletate dalla Consob congiuntamente ad altre Autorità, quali Agcm, Banca d’Italia, Ivass, ANAC, Acn, di cui si dirà più diffusamente nella sezione “L’area dei contratti pubblici” (si veda *infra* paragrafo 5.3) nonché nella documentazione delle procedure gestite per conto dell’Istituto da Centrali di committenza.

In tutti i contratti è, inoltre, inserita una clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel Patto di integrità.

L’attuazione della misura è stata oggetto di monitoraggio e non sono stati rinvenuti casi di mancata attuazione.

5.1.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nel Piano sono stati indicati gli *stakeholder* con i quali la Consob intrattiene contatti istituzionali. Ma *stakeholder* sono anche i cittadini.

Nel più ampio quadro dei rapporti con i cittadini si collocano le iniziative promosse dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob in attuazione del d.lgs. n. 130/2015 - adottato in recepimento della Direttiva 2013/11/UE (cd. Direttiva sull’ADR - *Alternative Dispute*

¹⁶ Fatta salva la possibilità di sanare l’eventuale mancata allegazione del Patto di integrità in sede di presentazione dell’offerta mediante l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. 36/2023.

Resolution) - per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori “retail” e intermediari in caso di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio: esso è operativo dal 9 gennaio 2017.

Al fine di instaurare un confronto di carattere sistematico con i propri *stakeholder*, nel 2025 l'ACF ha proseguito con il Tavolo di confronto tra l'Arbitro e le associazioni di categoria degli intermediari e dei consumatori, che si prefigge di promuovere modalità di costante interazione su tematiche di reciproco interesse e di favorire un processo di allineamento delle prassi operative degli intermediari alla giurisprudenza dell'ACF, nella prospettiva del miglioramento delle dinamiche relazionali con i loro clienti e del contenimento dei casi di possibile contenzioso.

Analoghe iniziative di educazione finanziaria sono promosse dalla Consob che dedica grande attenzione alle applicazioni dell'economia comportamentale alla regolamentazione dei mercati finanziari. In particolare, nel mese di novembre 2025, si è svolta l'ottava edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria, l'iniziativa annuale promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), con la partecipazione di associazioni, istituzioni, imprese, pubbliche amministrazioni e altri soggetti attivi nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Gli eventi sono stati volti a promuovere la diffusione delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, sottolineando l'importanza di acquisirle a ogni età.

Lo slogan dell'iniziativa è stato “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, un invito a investire tempo nella formazione sulla finanza personale, per prendere decisioni più consapevoli e acquisire una maggiore preparazione di fronte a eventuali imprevisti.

Per l'edizione 2025 è stata introdotta una importante novità: il logo distintivo ha potuto assumere diversi colori a seconda dei contenuti dell'iniziativa, dei destinatari e dei promotori: blu per il logo generale; rosa se i destinatari principali dell'iniziativa sono donne; verde per i temi di sostenibilità ambientale; giallo se il proponente è un'università, un'istituzione a carattere scientifico, anche in collaborazione con le scuole; viola, per i temi legati all'innovazione tecnologica e finanziaria.

Si sono svolti seminari, *webinar*, laboratori didattici, giochi – sia in presenza sia online – e la Consob ha partecipato ad alcuni importanti appuntamenti: la Giornata della Legalità Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza, con il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dedicata in particolare ai giovani delle scuole, il 5 novembre; la Settimana dell'educazione previdenziale, dal 17 al 23 novembre; la Giornata dell'educazione assicurativa, il 12 novembre; il Salone dello studente dal 18 al 20 novembre.

Dal 6 al 12 ottobre 2025 si è anche tenuta la nona edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore - World Investor Week (WIW), la campagna globale promossa da IOSCO per sensibilizzare sull'importanza dell'educazione finanziaria e della protezione degli investitori. L'edizione 2025 si è concentrata su tre temi chiave: Tecnologia e Finanza Digitale, Intelligenza Artificiale e Prevenzione di Frodi e Truffe, in linea con la “[Roadmap for Retail Investor Online Safety](#)”.

Sono stati inoltre affrontati temi come le cripto-attività e i fondamenti dell’investimento. All’iniziativa partecipano ogni anno oltre 100 Paesi, con eventi, campagne e progetti realizzati anche in collaborazione con scuole, università e soggetti del settore finanziario.

La Consob ha coordinato l’iniziativa per il territorio italiano fin dalla prima edizione della WIW.

Inoltre, mediante il COMI, sono proseguiti le interlocuzioni con le associazioni di categoria dei soggetti vigilati e dei consumatori, sui temi relativi alla normativa di settore.

5.2 Le misure “specifiche”

La realizzazione della nuova mappatura dei processi e la conseguente valutazione del rischio corruttivo al quale questi sono potenzialmente esposti ha permesso di individuare e formalizzare le misure specifiche utili a contenere e prevenire eventuali eventi rischiosi.

Le misure specifiche individuate afferiscono a particolari ambiti, così sintetizzabili:

- Controlli e verifiche;
- Flussi informativi;
- Formazione;
- Informatizzazione;
- Standardizzazione.

L’individuazione delle misure specifiche ha consentito di pervenire ad una mappatura delle stesse e di distinguere tra quelle già attuate e in vigore e quelle che devono essere ancora implementate. Per le varie misure sono stati individuati indicatori utili al monitoraggio annuale.

In estrema sintesi, molte sono le misure specifiche che risultano già attuate ed efficaci nel sistema di prevenzione dell’Istituto.

Un puntuale apparato ordinamentale affiancato da un solido corpo di normative interne (costituito da regolamenti interni, *policy*, procedure e prassi) consente, infatti, ad oggi di ritenere la maggior parte dei processi e sottoprocessi dotati di presidi di prevenzione e controllo adeguati.

A titolo esemplificativo, di seguito sono elencate alcune delle misure specifiche adottate all’interno dell’Istituto:

- Controlli e verifiche:
 - Coinvolgimento dell’intero *team* ispettivo
 - Collegialità delle decisioni
 - Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato durante gli accertamenti
 - Condivisione dei documenti del fascicolo istruttorio tramite DEMACO

- Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione (del dirigente responsabile e del responsabile di divisione; del funzionario e del dirigente; ecc.)
 - Partecipazione di più UU.OO. nel processo
 - Presidi di controllo intermedi (i.e. funzionari incaricati della supervisione)
 - Realizzazione di *audit* interni
 - Reportistica periodica informatizzata
 - Resoconto periodico per la Commissione sull'istruttoria svolta
 - Secretazione proposte
 - Segregazione di compiti ai fini della sottoposizione delle richieste istruttorie e della proposta di provvedimento finale, comprensivi di presidi di controllo intermedi (i.e. funzionari incaricati della supervisione)
 - Trattazione del contenzioso da parte di più avvocati.
- Flussi informativi:
 - Acquisizione di elementi informativi da altre Autorità / UU.OO. interne all'Istituto
 - Formalizzazione delle richieste.
 - Formazione:
 - Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza.
 - Informatizzazione:
 - Informatizzazione del processo
 - Modalità informatizzate di trasmissione della documentazione e del relativo flusso di informazioni strutturate
 - Protocollo informatizzato dei documenti interno all'Istituto
 - Utilizzo di caselle di posta elettronica istituzionali per la trasmissione della documentazione, sulle quali sovrintendono varie UU.OO. interne dell'Istituto.
 - Standardizzazione:
 - Adozione di *format*, elaborazione di disposizioni e linee guida di carattere generale e *ad hoc* su specifici argomenti, anche con l'ausilio di *team* specialistici
 - Delibere e disposizioni
 - Regolamentazione della documentazione da produrre / fornire
 - Elaborazione di report periodici concernenti le principali caratteristiche di specifiche operazioni
 - *Policy* di vigilanza
 - Prassi e procedure interne
 - Regolamentazione specifica di settore
 - Tempi predefiniti per lo svolgimento di attività.

5.3 L'area dei contratti pubblici

Nel sistema delineato dal citato Codice dei contratti - che ha ridisegnato in materia organica l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici - la qualificazione, la digitalizzazione e la trasparenza costituiscono elementi centrali non solo ai fini dell'accelerazione dell'affidamento e della realizzazione delle opere, ma anche per ridurre i rischi di *maladministration* e, dunque, rappresentano fondamentali strumenti di prevenzione della corruzione.

Alla luce delle disposizioni del Codice nonché delle indicazioni dell'ANAC si rappresenta quanto di seguito in relazione all'Area di rischio dei Contratti della Consob, con specifico riferimento a «Qualificazione», «Digitalizzazione e trasparenza», «Monitoraggio», «Conflitto di interessi».

«Qualificazione»

Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, il Codice prescrive un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti ai sensi degli artt. 62 e ss. nonché del relativo Allegato II.4.

Nell'ambito del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti introdotto dal Codice, la Consob è ad oggi inserita nell'Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate e, nello specifico, è qualificata per l'affidamento di servizi e forniture senza limiti di importo (*“qualificazione avanzata”* o di *“terzo livello”*), mentre per l'affidamento di lavori è qualificata fino alla soglia comunitaria (*“qualificazione intermedia”* o di *“secondo livello”*).

Si segnala, altresì, per completezza che, come evidenziato già nei precedenti Piani Triennali, l'Area dei contratti pubblici si è caratterizzata in Consob, nel corso degli anni, anche per l'utilizzo dello strumento collaborativo delle gare congiunte espletate con altre Autorità.

A conferma dell'utilità dello strumento collaborativo, è stata avviata dall'Istituto, a partire dall'anno 2018, anche la collaborazione con la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

È attualmente in vigore il Protocollo sottoscritto da dette Autorità nel corso del 2023 volto a disciplinare la gestione congiunta di appalti, in attuazione del quale anche nel corso dell'anno 2025 sono state avviate congiuntamente diverse e rilevanti procedure acquisitive tra gli Enti aderenti.

«Digitalizzazione e trasparenza»

Dal 1° gennaio 2024 è pienamente efficace la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal Codice dei contratti, con la conseguenza che la Consob, come tutte le altre Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza qualificate, è tenuta ad utilizzare esclusivamente le piattaforme di

approvvigionamento digitale (PAD) per la gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e per l'assolvimento degli obblighi pubblicità e trasparenza.

Come indicato dall'ANAC la PAD rappresenta lo strumento attraverso il quale viene tracciato il ciclo di vita dei contratti pubblici (di qualunque importo, sia nei settori ordinari che nei settori speciali) nelle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, mediante servizi digitali interoperabili con l'infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

In particolare, le Stazioni Appaltanti attraverso le PAD:

- svolgono le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
- assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;
- assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC concernenti le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici¹⁷;
- assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
- garantiscono l'accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento;
- utilizzano il FVOE per il controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale.

In attuazione delle disposizioni normative in materia di digitalizzazione la Consob si avvale, oltre che delle Piattaforme Consip, della Piattaforma *“Tuttogare pa”*, che rientra tra le piattaforme certificate secondo le regole AGID di cui alla citata delibera dell'ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 e la Consob attraverso tali PAD svolge le attività sopra indicate.

Gli obblighi di trasparenza dei dati relativi ai bandi di gara e ai contratti sono assolti mediante:

- invio alla BDNCP, con le modalità indicate da ANAC nella predetta delibera n. 261/2023;
- pubblicazione in *“Amministrazione Trasparente”* sotto-sezione *Bandi e contratti* dei dati indicati nella delibera ANAC n. 264/2023.

Nella tabella che segue sono indicate le modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza nonché gli atti di riferimento.

¹⁷ In proposito si veda la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, recante *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”*, che individua le informazioni che le Stazioni Appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme informatiche.

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE		
Tipologie contrattuali	Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza	Atti di riferimento (della CONSOB e dell'ANAC)
CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI DOPO IL 1° GENNAIO 2024	<p>Gli obblighi di trasparenza dei dati relativi a tali tipologie contrattuali sono assolti mediante:</p> <p>invio alla BDNCP, con le modalità indicate da A.N.A.C nella delibera n. 261/2023;</p> <p>pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione <i>Bandi e contratti dei dati indicati nella delibera ANAC n. 264/2023</i>.</p>	<p>Gli obblighi di trasparenza sono assolti secondo quanto indicato nella delibera dell'ANAC 261/2023 (i dati da trasmettere alla BDNCP sono indicati all'art. 10 di detta delibera)</p> <p>I contenuti degli obblighi di pubblicazione in “Autorità Trasparente” sono dettagliatamente indicati nell'Allegato B del presente Piano sotto-sezione ‘<i>Bandi di gara e contratti</i>’ secondo le istruzioni di cui all'Allegato 1 della delibera ANAC 264/2023.</p>

I soggetti responsabili dell'invio dei dati alla BDNCP, come indicati nelle suddette delibere dell'ANAC, sono i RUP ovvero i Responsabili di fase, ove nominati.

«Monitoraggio»

A seguito della revisione dei processi e sottoprocessi dell'Istituto operata nel corso del 2025 i principali processi e sottoprocessi relativi a detta Area, rientrante nelle cosiddette “Aree generali” sono indicati nel documento denominato **Allegato A – Gestione del rischio**. In relazione a ciascuno di detti processi e sottoprocessi di concerto con l'Ufficio preposto si è proceduto alla relativa mappatura ed alla valutazione dei rischi.

Rinviamo per le relative risultanze a quanto analiticamente indicato nel citato **Allegato A – Gestione del rischio**, è stato confermato, per la maggior parte dei processi e sottoprocessi afferenti all'«Area di rischio contratti pubblici», come negli anni precedenti in relazione ai vecchi processi afferenti all'Area in discorso, un rischio residuo di corruzione di livello basso. Benché, infatti, i rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici rendano alto il livello di interesse “esterno”, il rispetto dei rigidi vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici

preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato e di centri autorizzativi diversificati, consentono di ridurre l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articolano i processi e sottoprocessi stessi, secondo le specificità proprie di ciascuno di essi.

Detti processi e sottoprocessi, inoltre, appaiono connotati da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione (di alcuni dei quali cui si riferirà specificamente nel prosieguo), strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, hanno consentito di valutare, come detto, il rischio residuo di corruzione di livello per lo più basso.

Alla luce della revisione dei processi e sottoprocessi e dell'aggiornamento della mappatura degli stessi nel corso del 2025 si è proceduto ad operare una ricognizione con gli uffici amministrativi sugli indicatori di attuazione già riportati nell'Allegato C al PTPCT 2025 – 2027 [indicatori da i) a viii)], in linea con quanto indicato nel Piano stesso, in cui è previsto che si sarebbe valutato nel corso dell'anno 2025, l'eventuale aggiornamento degli indicatori stessi.

All'esito di tale ricognizione, gli uffici amministrativi e il RPCT hanno convenuto sulla opportunità di confermare i seguenti indicatori a fini del monitoraggio sui processi afferenti l'Area di rischio in esame:

- indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento) non previsti negli strumenti di programmazione
- indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza
- indicatore sul numero di proroghe contrattuali
- indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta
- indicatore sul numero di procedure andate deserte
- indicatore sul numero di procedure annullate
- indicatore di scostamento dei costi di esecuzione
- indicatore di contratti modificati per effetto di varianti.

Tenuto conto della modifica dei processi a decorrere dall'anno 2025, gli uffici ed il RPCT hanno convenuto sulla opportunità di non sottoporre a monitoraggio attraverso i suddetti indicatori i dati dei contratti riferiti all'anno 2024, in quanto relativi a processi ed uffici non più esistenti, ma hanno, invece, ritenuto proficuo operare il monitoraggio attraverso detti indicatori sui nuovi processi e sottoprocessi, procedendo al calcolo dei suddetti indicatori entro il primo trimestre del 2026, relativamente all'anno 2025. Infatti, tali indicatori, saranno calcolati con riferimento alle procedure indette e ai contratti stipulati nell'anno 2025 nonché ai contratti conclusi in tale anno (in particolare gli indicatori afferenti la fase esecutiva dei contratti).

Oggetto di tale monitoraggio saranno, in particolare, i dati relativi alle procedure e ai contratti gestiti dall'Ufficio Amministrazione e Contratti. Il monitoraggio che sarà effettuato nel corso del 2026 – con riferimento alle procedure ed ai contratti relativi all'anno 2025 - costituirà la prima esperienza applicativa degli indicatori riferita a nuovi processi ed alla nuova mappatura, essendo l'attività di

monitoraggio espletata negli anni scorsi con riferimento agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 riferita ai precedenti processi.

«Conflitto di interessi».

In tema di conflitto di interessi nella specifica Area di rischio dei contratti pubblici si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 5.14 del presente Piano.

6. PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2026-2028

Nel corso del 2025 si è proceduto ad una riconsiderazione complessiva della mappa dei processi e del relativo rischio corruttivo, in linea con la nuova struttura organizzativa dell’Istituto. E’ stato quindi necessario procedere alla valutazione *ex novo* del rischio corruttivo in riferimento a nuovi processi e sottoprocessi, non presenti nella precedente mappatura.

Inoltre, per il triennio di validità del presente Piano, si è proseguito al monitoraggio periodico da parte del RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione cui è tenuta la Consob.

Detto monitoraggio ha richiesto una collaborazione degli uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati con il RPCT. Proseguirà l’opera di sensibilizzazione delle Unità Organizzative competenti sulla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati presenti sul sito, anche tenuto conto delle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 33/2013 in punto di durata del periodo di pubblicazione.

Con riguardo all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, ANAC, con delibera n. 495 del 25 settembre 2024, come modificata con delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, ha approvato e messo a disposizione sul proprio sito internet, tre schemi di pubblicazione¹⁸ con l’obiettivo di favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione Amministrazione Trasparente dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione. I nuovi schemi approvati dall’ANAC, in vigore dal 22 gennaio 2026, sono relativi a: “Pagamenti”; “Organizzazione delle pubbliche amministrazioni”; “Controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”. L’obiettivo è di favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione Amministrazione trasparente dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

La Consob, pertanto, ha provveduto ad adeguare ai nuovi schemi la sezione Autorità Trasparente del sito istituzionale. Insieme ai nuovi schemi, ANAC ha approvato le Istruzioni operative, che contengono alcune raccomandazioni per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di

¹⁸ L’ANAC con la medesima delibera n. 495 del 25 settembre 2024 ha reso disponibili anche ulteriori 10 schemi per una sperimentazione di un anno su base volontaria da parte di amministrazioni ed enti che intendano avviare una fase pilota, in relazione alle modalità di pubblicazione delle diverse tipologie e settori di dati previsti. Successivamente, con delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, ha approvato altri 5 schemi che sono stati sottoposti ad un anno di sperimentazione su base volontaria.

Amministrazione trasparente secondo le schede di pubblicazione predisposte da ANAC per la successiva attività di controllo dei dati pubblicati.¹⁹

Nel triennio 2026-2028 la Consob proseguirà il percorso di rafforzamento del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dando continuità alle linee già tracciate nei PTPCT precedenti e aggiornando prioritariamente: (i) la mappa dei processi e sottoprocessi e dei rischi alla luce dell’assetto organizzativo e dei programmi di digitalizzazione dell’Istituto; (ii) il sistema di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, allineato agli schemi e alle istruzioni operative ANAC; (iii) gli interventi formativi e le misure organizzative di carattere generale e specifico.

Tali attività si inseriscono nella logica “rolling” di aggiornamento annuale del Piano già seguita dall’Istituto.

6.1 Aggiornamento della mappa dei processi e valutazione del rischio

Entro la fine del 2026 si procederà ad effettuare una ricognizione integrale della mappa dei processi e sottoprocessi istituzionali e strumentali, con valutazione del rischio corruttivo per eventuali processi/sottoprocessi nuovi o significativamente modificati (es. processi digitalizzati/automatizzati, nuove funzioni regolatorie o di vigilanza), nonché il riallineamento dei profili di rischio per i processi già mappati.

Sarà inoltre mantenuto un monitoraggio continuo degli eventi rischiosi e dell’efficacia delle misure, con eventuale rimodulazione delle azioni di presidio.

6.2 Trasparenza e “Amministrazione Trasparente”

Si provvederà a consolidare l’adeguamento agli schemi di pubblicazione ANAC e alle Istruzioni operative (validazione qualità dei dati, uniformità codifiche/rappresentazioni), garantendo presidi di qualità ex ante, con l’individuazione dei soggetti chiamati a validare la pubblicazione e la tracciabilità delle fonti prima della messa online e ad aggiornare, ove necessario, le aree oggetto di nuovi schemi ANAC, sperimentando gli ulteriori schemi messi a disposizione dall’Autorità, con rendicontazione annuale degli esiti.

6.3 Misure “generali”: continuità e rafforzamento

Costante sarà anche il controllo sul rispetto degli obblighi di astensione e sulla attuazione delle “porte girevoli”.

Quanto alla formazione, sono previste sessioni di formazione su etica pubblica e trasparenza, moduli specialistici su gestione del rischio, privacy, trasparenza e uso responsabile di tecnologie digitali/IA nei processi amministrativi.

¹⁹ Nelle Istruzioni è prevista una fase di validazione del processo di pubblicazione dei dati, propedeutica alla loro diffusione, definita come “*un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative*”. Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurarne un certo livello di qualità mediante una sistematica attività di verifica antecedente alla loro diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati stessi e delle informazioni da pubblicare. La validazione dev’essere sottoscritta dal soggetto responsabile e costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione.

7. ALLEGATI TECNICI

Allegato A - Gestione del rischio

Allegato B - Elenco degli obblighi di pubblicazione

Allegato C - Indicatori di attuazione dei contratti